

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

ultime modifiche entrate in vigore il 27 settembre 2013

Approvato con deliberazioni di C.C.:

- n. 5 del 30.1.2012
- n. 46 del 12.8.2013

Regolamento per l'attuazione del REFERENDUM CONSULTIVO di cui all'art.44 dello Statuto

Capo I

REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

Art. 3 - Iniziativa referendaria

Art. 4 - Iniziativa del Consiglio comunale

Art. 5 - Iniziativa dei cittadini

Capo II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 - Norme generali

Art. 7 - Indizione del referendum

Art. 8 - Annullamento delle operazioni referendarie

Capo III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9 - Organizzazione

Art. 10 - Modalità di esercizio del voto

Art. 11 - L'ufficio di sezione

Art. 12 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Art. 13 - Determinazione dei risultati del referendum

Capo IV

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

Art. 15 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

Capo V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 16 - Provvedimenti del Consiglio comunale

Art.17 – Informazione dei cittadini

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Scheda per il referendum

Art. 19 - Norma di rinvio

Art. 20 - Entrata in vigore

Capo I REFERENDUM CONSULTIVO - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
- 2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
- 3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed il loro orientamento in merito a significative questioni d'interesse generale della comunità.

Art. 2 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

- 1. In ogni anno non può essere ammessa più di una consultazione referendaria; nella stessa consultazione possono essere presentati più quesiti referendari.
- 2. La consultazione referendaria viene effettuata in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
- 4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
- 5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.
- 6. Il referendum viene annullato qualora il Consiglio comunale si adegui nella sostanza alla proposta fatta dai promotori del referendum.

Art. 3 - Iniziativa referendaria

- 1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
- a)per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b)per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4 – Iniziativa del Consiglio comunale

- 1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
- 2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco sentita la Commissione permanente dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese. La proposta di referendum è presa con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
- 3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
- 4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 5 - Iniziativa dei cittadini

- 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villorba che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno nº 50 elettori, alla costituzione di un **Comitato di promotori**, composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque di essi, ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovrà essere oggetto del referendum. Il Comitato attiva le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i sui componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
- 2. Il Comitato dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio della richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione, mediante deposito (del quesito; delle finalità del quesito referendario; delle sottoscrizioni) in Segreteria Generale.
- 3. La Commissione Affari Istituzionali, assistita dal Segretario comunale, viene convocata entro quindici giorni per pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adequamenti necessari.

- 4. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni della Commissione Affari Istituzionali è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.
- 5. Le decisioni della Commissione Affari Istituzionali sono trasmesse al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale e notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
- 6. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 7. Nella prima seduta utile, il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
- 8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

- 9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli (come da fac-simile allegato al presente Regolamento sub A) formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di VILLORBA Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
- 10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere autenticate da: notai; giudici di pace; cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle province; i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il

riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti. Dietro richiesta dei promotori, entro ventiquattro ore, l'Ufficio elettorale comunale certifica l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali mediante apposizione del numero di iscrizione nell'apposito spazio previsto dal modulo di sottoscrizione.

- 11. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte sottoscrizioni e dalla certificazione di iscrizione alle liste elettorali, deve essere depositata presso la segreteria Generale, che ne rilascia ricevuta, entro le ore 12:00 del sessantesimo giorno da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori devono dichiarare il numero delle firme raccolte. Il Segretario comunale può disporre entro cinque giorni la verifica, da parte dell'ufficio elettorale, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.
- Il Sindaco provvede a convocare la Commissione Affari Istituzionali entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
- 12. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma. Richiede ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
- 13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
- 14. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

Capo II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6 - Norme generali

- 1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
- 2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

- 3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la metà più uno degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali generali.
- 4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni generali vigenti, di cui al T.U. 20 marzo 1967, nº 223 e successive modificazioni o sostituzioni.
- 5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
- 6. Il Segretario comunale verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 7 - Indizione del referendum

- 1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
- 2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione Affari Istituzionali, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
- 3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) le modalità di individuazione del luogo della votazione;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

Il manifesto è altresì pubblicato nel sito internet del Comune.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 8 - Annullamento delle operazioni referendarie

- 1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione Affari Istituzionali, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non avranno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
- 2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone l'annullamento delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
- 3. Il Sindaco dà avviso dell'annullamento delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione Affari Istituzionali, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e altri mezzi idonei.

Capo III ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9 - Organizzazione

- 1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
- 2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 10 - Modalità di esercizio del voto

1. Il diritto di voto viene esercitato mediante esibizione al seggio della tessera elettorale rilasciata dal Ministero dell'Interno, salvo diversa normativa applicabile.

Art. 11 - L'ufficio di sezione

- 1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
- 2.Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto al momento previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n.53, salve successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo on-line del Comune, alla designazione, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.
- 3. Nel periodo indicato nel precedente comma la Commissione procede parimenti alla designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo, depositato presso l'Ufficio elettorale. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.
- 4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalle disposizioni normative statali per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
- 5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione, o comunque fino al termine delle operazioni.

Art. 12 - Organizzazione ed orario delle operazioni

- 1. La sala della votazione è allestita ed arredata in modo uniforme per ciascuna sezione, a cura del Comune, in analogia a quanto prescritto dalla normativa statale.
- 2. In caso di un unico quesito l'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 7:30 del giorno della votazione, previo ritiro da parte del Presidente presso la sede comunale di schede, verbali, copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. Le liste elettorali sono formate comprendendo esclusivamente i cittadini che alla data della votazione sono maggiorenni. In caso di più quesiti, la costituzione nella sede stabilita avviene alle ore 6:30.
- 3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto presentato in Comune. Quando la consultazione riguarda referendum d'iniziativa dei cittadini, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto presentato in Comune. Le designazioni vanno presentate entro le ore 12:00 del venerdì precedente la votazione. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
- 4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato al presente regolamento sub B). Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più quesiti referendari, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
- 5. Prima della apertura della votazione, le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario secondo la ripartizione delle schede effettuata dal Presidente. In caso di utilizzo di più schede, se cioè vi siano più quesiti referendari, è consentita la vidimazione mediante apposito timbro fornito dal Comune. Le operazioni di voto hanno inizio comunque, non oltre le ore 8.30.
- 6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no), nel rettangolo che la contiene.
- 7. Le votazioni si concludono alle ore 21:00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
- 8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente al Comune stesso.

9. Delle operazioni effettuate nei seggi viene redatto apposito verbale in unico esemplare, a carico del Presidente e Segretario di sezione elettorale, in analogia, rispetto ai contenuti, alla verbalizzazione delle consultazioni referendarie statali.

Art. 13 - Determinazione dei risultati del referendum

- 1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.
- 2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15:00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
- 3. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale per i referendum si svolgono in adunanza pubblica.
- 4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco per il successivo deposito presso la Casa comunale e uno al Segretario Comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio o dal Comitato dei promotori.
- 5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Affari Istituzionali la quale, entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi dei referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.
- 6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali da parte della Commissione Affari Istituzionali, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
- a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante pubblicazione nell'Albo comunale on line;
- b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione Affari Istituzionali.

- 7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione Affari Istituzionali nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
- 8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

Capo IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

- 1.La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita, in qualsiasi modo effettuata, dal trentesimo giorno antecedente il referendum e fino a quello precedente la votazione.
- 2.La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, esclusivamente negli spazi appositamente allestiti dal Comune, ai soggetti indicati ai successivi commi 3 e 4, che ne abbiano fatto richiesta entro 10 giorni dall'indizione del referendum.
- 3. Il Comitato dei promotori del Referendum, il Comitato dei contrari che si sia preventivamente accreditato presso la segreteria comunale nelle forme di cui all'articolo 5 comma 1 ed i partiti o gruppi politici presenti in Consiglio Comunale possono presentare istanza per l'effettuazione della propaganda. A ciascuno dei richiedenti viene all'uopo assegnato uno spazio, in ciascun centro abitato del Comune, pari a metri 1 di base per metri 2 di altezza.
- 4. A chi non partecipi direttamente alla competizione elettorale ma intenda intervenire nella campagna elettorale (cd. fiancheggiatori) facendone richiesta nei termini di cui al comma 2, in ciascun centro abitato del Comune viene assegnata una superficie di metri1 di base per metri 1 di altezza. Poiché la superficie complessiva assegnabile non può superare la misura di metri 8 di base per metri 2 di altezza, in caso di richieste superiori a 16 si provvederà alla aggregazione delle richieste per gruppi omogenei, assegnando gli spazi per ciascun gruppo in proporzione alle richieste pervenute.
- 5. In caso di indizione di più referendum, agli organismi aventi diritto, viene assegnato un unico spazio con le modalità di cui ai commi 3 e 4.
- 6. La delimitazione ed assegnazione degli spazi avviene con provvedimento della Giunta comunale entro il trentatreesimo giorno precedente le votazioni.
- 7. Entro il trentunesimo giorno precedente quello delle votazioni, il Sindaco comunica ai richiedenti aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici attribuite.
- 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Art. 15 - Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1.Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n° 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n° 130, e salvo eventuali modificazioni o integrazioni delle stesse, le facoltà

riconosciute ai partiti o gruppi politici si intendono attribuite ad ogni partito o gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n° 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n° 130, salvo eventuali modificazioni o integrazioni delle stesse nel tempo.

Capo V ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 16 - Provvedimenti del Consiglio comunale

- 1. L'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini, vengono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.
- 2. Quando il referendum, cui ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, ottenga l'assenso della maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio deve deliberare sull'oggetto del quesito referendario. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art.17 - Informazione dei cittadini

- 1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e pubblicazione nell'Albo on line del Comune.
- 2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Scheda per il referendum

- 1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato B, costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 2. È riprodotto in formato cm 15×25 , secondo le modalità di cui al precedente art.12 comma 4 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 19 - Norma di rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni nazionali vigenti in materia elettorale e referendaria di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 e successive modificazioni e integrazioni, e di cui alla legge 25 maggio 1970 n.352 come modificata dalla legge 22 maggio 1978 n.199, ed ogni altra disposizione nazionale compatibile, e successive modificazioni o sostituzioni.

Art. 20 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
- 2. L'entrata in vigore decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Spazio	riservato	alla	/IDIMAZIONE
apposizione dell'ufficio, della firma parte del se comunale	del della da (leggibile gretario	bollo ita e	(obbligatoria prima di iniziare la raccolta firme) bollo ufficio
			FIRMA E TIMBRO CON Q UALIFICA E NOME DEL FUNZIONARIO

I sottoscritti cittadini chiedono **referendum consultivo** ai sensi del Regolamento comunale per i referendum sul seguente quesito:

«			
			×

Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
I sottoscritti firmatari sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, per le finalità proprie del referendum e per le finalità collegate all'iniziativa stessa. Sono altresì informati del loro diritto di chiedere conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che il titolare dei dati è

Sono inoltre a conoscenza che la firma nella colonna "Firma per il Referendum" comporta il consenso al trattamento dei dati.

	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI E' ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA	numero di iscrizione nelle liste elettorali
1			Villorba		
2			Villorba		
3			Villorba		
4			Villorba		
5			Villorba		
6			Villorba		

	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI E' ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA	numero di iscrizione nelle liste elettorali
7 –			- Villorba		
8 —			- Villorba		
9 —			- Villorba		
10 —			- Villorba		
11 —			- Villorba		
12 —			- Villorba		
13 —			- Villorba		
14 —			- Villorba		
15 —			Villorba		
16			Villorba		
17 —			- Villorba		

	COGNOME NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI E' ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA	numero di iscrizione nelle liste elettorali
18			Villorba		
19 —			Villorba		
20			Villorba		
21			Villorba		
22 -			Villorba		
23			Villorba		
24			Villorba		
25			Villorba		
26			Villorba		
27			Villorba		
28 —			Villorba		

	COGNOME NOME	DI NASCITA	COMUNE IN CUI SI E' ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA	numero di iscrizione nelle liste elettorali
29			Villorba		
30			Villorba		
31			Villorba		
32			Villorba		
33			Villorba		
cert		nticatore)) firme, a	
			(timbro line	are e firma)	
		CERTIFICA	ZIONE ELETTORA	LE	
	1	Comune di Villorba - Se	ervizio Elettorale		
ava	iindaco certifica che i n nti elencati sono iscritti nelle l cato.	(liste elettorali di questo	o Comune, al numo) cittadini villorbesi ero a fianco di ciascuno di essi	
Ville	orba, li				bollo
VIIIC	οιυα, II	זו C:~ -l	200		ufficio
		Il Sind o suo de			

COMUNE DI VILLORBA REFERENDUM COMUNALE

Volete:			
	SI	NO	

COMUNE DI VILLORBA REFERENDUM COMUNALE

S dell'U	ligla (Uffici		one